

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle seguenti strade agro-silvo-pastorali del Comune di COSTA VOLPINO:

Nome: **risù alto**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 800 s.l.m. ed arrivo a m. 800 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2460 ml;

Nome: **perlo**, appartenente alla 2 classe di transitabilità, con partenza da m. 940 s.l.m. ed arrivo a m. 1030 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 667 ml;

Nome: **gas**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 320 s.l.m. ed arrivo a m. 390 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 410 ml;

Nome: **delle valli**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 210 s.l.m. ed arrivo a m. 280 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 455 ml;

Nome: **rinati**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 240 s.l.m. ed arrivo a m. 255 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 895 ml;

Nome: **san giovanni**, appartenente alla 2 classe di transitabilità, con partenza da m. 340 s.l.m. ed arrivo a m. 360 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 279 ml;

Nome: **risù basso**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 500 s.l.m. ed arrivo a m. 600 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1385 ml;

Nome: **cervera**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 310 s.l.m. ed arrivo a m. 940 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2994 ml;

Nome: **supine alta**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 1200 s.l.m. ed arrivo a m. 1250 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1349 ml;

Nome: **val gola**, appartenente alla 4 classe di transitabilità, con partenza da m. 940 s.l.m. ed arrivo a m. 1080 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2539 ml;

Nome: **ciar cervera**, appartenente alla 4 classe di transitabilità, con partenza da m. 620 s.l.m. ed arrivo a m. 780 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1011 ml;

Nome: **magnolini**, appartenente alla 4 classe di transitabilità, con partenza da m. 1400 s.l.m. ed arrivo a m. 1600 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 3033 ml;

Nome: **piana**, appartenente alla 1 classe di transitabilità, con partenza da m. 800 s.l.m. ed arrivo a m. 820 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1419 ml;

Nome: **archenti - corne**, appartenente alla 2 classe di transitabilità, con partenza da m. 230 s.l.m. ed arrivo a m. 350 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1285 ml;

Nome: **arcifussi**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 1020 s.l.m. ed arrivo a m. 1320 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1834 ml;

Nome: **stramazzano**, appartenente alla 2 classe di transitabilità, con partenza da m. 915 s.l.m. ed arrivo a m. 940 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1650 ml;

Nome: **casera**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 700 s.l.m. ed arrivo a m. 1100 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 3259 ml;

Nome: **roccolo facchine**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 1300 s.l.m. ed arrivo a m. 1310 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1872 ml;

Nome: **casina d'oro**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 1170 s.l.m. ed arrivo a m. 1450 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 1894 ml;

Nome: **supine**, appartenente alla 2 classe di transitabilità, con partenza da m. 900 s.l.m. ed arrivo a m. 1100 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 2237 ml;

Nome: **Ca' Bianca**, appartenente alla 3 classe di transitabilità, con partenza da m. 745 s.l.m. ed arrivo a m. 779 s.l.m., di lunghezza complessiva pari a 120 ml;

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è il Comune di COSTA VOLPINO.

Il Comune potrà di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco, Comunità Montana) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale citata nel precedente articolo 1, potrà essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Per i permessi cat.E la domanda di autorizzazione al transito è presentata con le modalità previste dall'art.25

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Sul permesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre, ad eccezione dei permessi cat.E, il cui rilascio è disciplinato dal successivo art.25

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere

trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento,

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il Comune che rilascia l'autorizzazione dovrà comunicarne gli estremi ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

categoria A: permesso gratuito di validità illimitata

- proprietari o affittuari (provvisti di idonea certificazione attestante il contratto di affitto) degli immobili serviti dalla strada e, nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità", i proprietari dell'infrastruttura, per il solo tratto di strada a servizio del/degli immobili;
- personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

categoria B: permesso gratuito di validità limitata a 6 (sei) mesi

- proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse o meno alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- cittadini residenti nel Comune di COSTA VOLPINO, per i motivi elencati nelle successive categorie C e D.

categoria C: permesso gratuito di validità limitata a 7 (sette) giorni

- esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

- esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267

categoria D: permesso oneroso di validità limitata a 6 (sei) mesi

- soggetti privati che svolgono attività venatoria debitamente documentate e autorizzate, limitatamente ai territori in cui la stessa attività sia consentita.

Per questa categoria, l'autorizzazione è subordinata al versamento della somma di **euro 50,00**

categoria E: permesso gratuito validità 1 anno

- **soggetti partecipanti ad almeno una "Giornata delle strade" di cui al successivo articolo 25**

I soggetti portatori di handicap e loro accompagnatori sono esentati dalla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, essendo comunque tenuti, in caso di verifiche o controlli, a dimostrare il relativo stato e qualifica.

Art. 9 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Comune stipulerà un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi con modalità da concordare alla manutenzione delle strade interessate.

Coloro che vogliono recarsi alla struttura turistica con proprio mezzo devono munirsi di un PASS a validità giornaliera con indicata la data, secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Il medesimo dovrà essere verificato e vidimato dal gestore con proprio timbro e data.

I PASS saranno disponibili presso la struttura turistica, gli uffici comunali, la Pro Loco, eventuali esercizi pubblici convenzionati.

Art. 10 – esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche;

per sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche o manifestazioni similari, non verranno rilasciati permessi, ma il Comune potrà autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti

Art. 11 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione, dandone anticipata e tempestiva comunicazione al Comune di COSTA VOLPINO e all'Ente Gestore. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni

temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

Art. 12 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 13 Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, i quadricicli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 14 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 15 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 16 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Alto Sebino, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

Art.17 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 23, comma 8, della L.R. 28/10/2004, n. 27

Art.18 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori edili o forestali, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria o deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art 19 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate dal Corpo Forestale Regionale, dal Corpo Forestale dello Stato, dalle Guardie dei Parchi Regionali ove presenti, dalle Guardie Boschive Comunali, dagli Agenti della Polizia Locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

Art. 21 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione al quale verranno destinati anche i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di cui al precedente art.8 comma D.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Art. 23 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

A seguito di modificazioni della classificazione di strade agro silvo pastorali, esplicitamente e formalmente richiesta dal Comune di COSTA VOLPINO, la Comunità Montana redige apposita individuazione, evidenziandone il tracciato su cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art. 24 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 13, 17 e 19.

Art.25 Giornata delle strade

Tutti i cittadini residenti nel Comune di Costa Volpino possono partecipare alla "giornata delle strade". Tale manifestazione si svolgerà durante l'anno al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.

Gli interventi di cui al comma precedente verranno concordati e programmati con il comune, tramite competente assessorato ed i gruppi e le associazioni di volontariato presenti sul territorio con il coordinamento dell'ufficio tecnico comunale.

Il Comune di Costa Volpino o le associazioni di volontariato presenti provvederanno ad assumere gli oneri relativi all'assicurazione dei partecipanti, alle attrezzature e al materiale necessari per le manutenzioni.

Al fine del rilascio del permesso cat.E, i responsabili dei gruppi e associazioni coinvolti negli interventi forniranno all'ufficio polizia locale l'elenco nominativo dei partecipanti, il tipo e la targa dei veicoli, individuandone 1 per ogni soggetto. I permessi saranno rilasciati dallo stesso ufficio di P.L., una volta verificati i requisiti dei soggetti indicati nell'elenco, entro i successivi 30 gg. Il permesso di cat. E è personale ed utilizzabile durante il periodo di validità esclusivamente dall'intestatario.

Spett.le Sindaco del Comune di
_____ BG

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI COSTA VOLPINO**

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____
in Via/Piazza _____ n° _____ tel. n° _____

visto il Regolamento del Comune di COSTA VOLPINO per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali,

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali del territorio Comunale di COSTA VOLPINO (BG) , in quanto appartenente alla seguente categoria:

categoria A: permesso gratuito di validità illimitata

- L proprietario/ affittuario degli immobili serviti dalla strada denominata _____
- L impiegato presso la strutture di servizio _____ per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorativa;

categoria B: permesso gratuito di validità limitata a 6 (sei) mesi

- L proprietario/ affittuario di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada _____ per la seguente gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale:

- L per esigenze legate al controllo periodico da parte di animali in alpeggio;
- L per esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- L per esigenze connesse alla seguente attività (economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili): _____;
- L apicoltura in località _____;
- L residente nel Comune di COSTA VOLPINO

categoria C: permesso gratuito di validità limitata a 7 (sette) giorni

- L esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- L esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° _____

categoria D: permesso oneroso

- L attività venatoria in località _____;

nel caso di affittuari di immobili, si allega atto probatorio la concessione in affitto dell'immobile.

DICHIARA di essere componente del nucleo familiare del Sig. _____

SI IMPEGNA AD ESPORRE sul proprio veicolo ed in modo visibile l'autorizzazione rilasciata;

SI IMPEGNA prima del ritiro dell'autorizzazione a versare presso la Tesoreria Comunale la somma di €

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO:

Modello

Targa

Proprietario

Data _____

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96.

	Comune di _____	
AUTORIZZAZIONE	N°	
Per il transito veicoli a motore sulle strade agrosilvo-pastorali ai sensi del Regolamento Comunale vigente in materia		
Categoria		
Validità	dal	al
Targa Veicolo		
Rilasciata a		
Nato/a il		
Data rilascio		
RINNOVO validità dal/al		

**AUTORIZZAZIONE TRANSITO
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI**

RILASCIATA A _____ il _____
N TARGA _____
VEICOLO _____

PERMESSO N _____

AUTORIZZAZIONE VALIDA PER LA STRADA

VALIDITA' PER IL GIORNO _____

**CONVALIDA GESTORE
STRUTTURA TURISTICA
(TIMBRO E DATA)**